



Collegio di Napoli, 12 luglio 2010, n.723

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza, Servizio di tesoreria

Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Azione diretta, Competenza, Responsabilità dell'intermediario, Servizio di tesoreria

Con riferimento al “servizio di tesoreria”, il quale non presenta fra l'intermediario tesoriere e il cliente alcun rapporto contrattuale diretto, l'art. 217 del decreto legislativo n.267/2000 (Ordinamento degli Enti Locali), seppur non configura una incondizionata posizione giuridica soggettiva del beneficiario (giacché può ritenersi esistente soltanto nei limiti del rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente all'intermediario tesoriere), attribuisce al terzo creditore un'azione diretta. Deve quindi ritenersi affermarsi la competenza dell'Arbitrato Bancario Finanziario a decidere delle controversie nelle quali si contestino le irregolari modalità di esecuzione delle indicazioni fornite all'intermediario tesoriere da parte dell'Ente pubblico territoriale.

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof. Gennaro Rotondo (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da C.N.C.U. - Estensore)

nella seduta del 22 giugno 2010 dopo aver esaminato



- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, in data 18 dicembre 2009, inoltrava nota di reclamo all'intermediario nella quale specificava:

di aver maturato il diritto ad un risarcimento danni di € 22.216,75 (in forza di sentenza n.7367/07 del Tribunale di Napoli) nei confronti di un ente pubblico territoriale;

che, a fronte di tale diritto, il predetto ente aveva emesso un mandato di pagamento con l'ordine per l'intermediario resistente - che gestiva il servizio di tesoreria - di liquidare il predetto importo con l'emissione di un assegno circolare non trasferibile;

che, per l'estinzione del mandato, l'intermediario tesoriere aveva invece emesso in data 5 maggio 2009 cinque assegni circolari (quattro da € 5.000,00 ed uno da € 2.216,75);

di non aver mai ricevuto i 5 assegni e di aver incassato (a seguito del blocco dell'assegno corrispondente) la somma di € 2.216,75, direttamente presso lo sportello della Tesoreria.

Conseguentemente, alla luce di quanto esposto la ricorrente chiedeva la liquidazione dei 20.000,00 euro mai pervenuti e quindi non incassati.

Al reclamo venivano allegate copie delle denunce presentate ai Carabinieri e, poi, alla Guardia di Finanza, giacché - dalle indagini svolte - veniva accertato che i 4 assegni di euro 5.000,00 ciascuno, mai ricevuti, - dopo essere stati trafugati nel corso di una rapina ad un ufficio postale avvenuta il 15 maggio 2009 - sarebbero stati versati (previa girata con firma certamente apocrifa) su un conto corrente aperto presso un altro intermediario e, successivamente, "regolarmente" incassati.

Alla nota di reclamo l'intermediario tesoriere forniva sintetico riscontro con lettera del 13 gennaio 2010, con la quale precisava che gli assegni, emessi a suo dire con la clausola di non trasferibilità, erano stati negoziati da altro intermediario a favore di soggetto terzo.



In funzione di ciò l'intermediario precisava di non poter che *“declinare ogni responsabilità in proposito poiché la responsabilità della negoziazione grava sull'intermediario negoziatore a cui compete l'onere del rimborso dell'importo portato dai titoli”*.

In conclusione, la banca faceva presente di aver provveduto ad interpellare l'intermediario negoziatore dei titoli per il recupero delle somme. Con il ricorso, pervenuto il 24 febbraio 2010, la cliente, dopo aver brevemente riepilogato i fatti già esposti nel reclamo, concludeva chiedendo il rimborso della somma di € 20.000,00 all'intermediario tesoriere.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario precisava di aver provveduto, a seguito della corrispondenza intercorsa con la ricorrente, a richiedere il rimborso dei 20.000 euro all'intermediario che aveva negoziato gli assegni *“o l'identificazione del percettore delle somme”*, non ricevendo nessun riscontro. Alla luce di quanto accaduto, l'intermediario faceva presente che nessuna responsabilità poteva ascrivarsi al proprio comportamento e, conseguentemente, invitava la ricorrente ad avanzare le sue richieste - sia in sede giudiziaria, sia con ricorso all'ABF - nei confronti dell'altro intermediario che - dopo la sottrazione dei titoli - aveva consentito che venissero negoziati gli assegni.

Nel corso dell'istruttoria, perveniva la replica dell'altro intermediario interessato (quello che aveva successivamente negoziato i titoli), il quale - oltre a fornire tutte le generalità del suo cliente - precisava che i 4 assegni da euro 5.000, per i quali si ignorava la provenienza furtiva, - emessi a favore della ricorrente senza alcuna clausola di non trasferibilità - erano stati regolarmente versati *“previa girata apposta sul retro”* e quindi correttamente negoziati. Essendo stata regolarmente accertata l'identità del cliente che operava, sia in fase di apertura del conto, sia all'atto del versamento dei titoli, nessuna responsabilità poteva quindi essere attribuita. Venivano allegati i quattro assegni circolari oggetto della vicenda e dalle copie esibite, parzialmente illeggibili, non risultava apparentemente alcuna clausola di non trasferibilità.

Nel corso della riunione del 25 maggio 2010, il Collegio - esaminata la documentazione prodotta ed acquisita -, dopo aver deciso di sospendere i termini previsti per la decisione del ricorso, disponeva l'acquisizione presso l'intermediario tesoriere della documentazione idonea (matrici degli assegni, copia del riepilogo giornaliero dei titoli emessi o quant'altro) a comprovare l'emissione degli assegni oggetto della controversia con la clausola di non



trasferibilità.

Con nota del 31 maggio 2010, l'intermediario, dopo aver precisato di non poter fornire copia dei titoli emessi in quanto risulterebbero *“immotivatamente rimaste senza esito le richieste a suo tempo rivolte ed anche recentemente reiterate”* all'altro intermediario, e dopo aver precisato che *“la nostra Banca non può peraltro astenersi dal richiamare alla valutazione di codesto Collegio come l'accertamento della circostanza in questione appaia ininfluenza alla decisione del ricorso ...”*, specificava che, indipendentemente dal fatto che gli assegni recassero la clausola di non trasferibilità, o che la stessa clausola fosse stata contraffatta o non apposta all'emissione, la responsabilità esclusiva dell'accaduto doveva attribuirsi all'intermediario negoziatore.

DIRITTO

Appare evidente al Collegio la necessità di operare una valutazione preliminare, al fine di stabilire se possa astrattamente configurarsi una riconducibilità della presente vicenda alla materia decisionale espressamente attribuita all'ABF. I rapporti da cui traggono origine le controversie attribuite alla competenza dell'ABF sono, infatti, sempre di natura contrattuale. Le violazioni dell'intermediario possono pertanto riguardare soltanto i diritti del cliente, vale a dire situazioni nelle quali egli (il cliente) attende dall'intermediario un determinato comportamento, sempre riconducibile ad un obbligo contrattuale.

Non a caso, il comma 1, lettera a), della delibera CICR del 29 luglio 2008, che (in attuazione dell'art.128 bis del decreto legislativo 1/9/1993 n.385, introdotto dalla L. 28/12/2005 n.262) detta le norme disciplinanti i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, delineandone il campo di applicazione, testualmente prevede che il procedimento davanti all'ABF possa essere promosso dal *“cliente, il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi”*. Il seguente articolo 5 (avvio del procedimento) opera all'interno della stessa espressa specificazione.

Nel caso in esame, appare evidente che non sussista fra l'intermediario tesoriere e il cliente alcun rapporto contrattuale diretto, che possa servire a delimitare e configurare i *“limiti ed i contenuti”* dei rispettivi comportamenti. Astrattamente, quindi, si potrebbe sostenere che la presente vicenda sfugga all'ambito di applicazione della normativa, prevista per individuare le



controversie devolute all'ABF.

Nello specifico, però, relativamente al “servizio di tesoreria”, interviene una precisa previsione legislativa che, seppur non configura una incondizionata posizione giuridica soggettiva del beneficiario (giacché può ritenersi esistente soltanto nei limiti del rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente all'intermediario tesoriere), attribuisce al terzo creditore un'azione diretta.

L'art. 217 del decreto legislativo n.267/2000 (Ordinamento degli Enti Locali), infatti, espressamente prevede:

“Estinzione dei mandati di pagamento

1.L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.”

Nella fattispecie che ci occupa, allora, dovendosi ritenere senza dubbio irregolari le modalità di esecuzione delle indicazioni fornite all'intermediario tesoriere da parte dell'Ente pubblico territoriale, giacché invece di emettere un unico assegno non trasferibile dell'importo di euro 22.216,75 venivano emessi ben cinque assegni di importo minore non recanti (molto verosimilmente, anche per la mancanza di qualsiasi prova al riguardo da parte del resistente) la clausola di non trasferibilità, appare evidente che possa ritenersi configurabile una responsabilità diretta dell'intermediario nei confronti del terzo creditore (ricorrente), in considerazione della indiscutibile rischiosità della modalità di pagamento prescelta.

Occorre, infine, considerare che certamente il pagamento richiesto dall'Ente non è stato eseguito nei confronti del terzo beneficiario.

Tutte le considerazioni svolte militano a favore dell'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto al pagamento dell'importo di € 20.000,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Enrico Quadri